



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA – 2013 – 0014347 del 19/06/2013

Pratica N:

Prof. Mittente:

Autorità Portuale Marina di Carrara
pec@pec.autoritaportualecarrara.it

Direzione Generale per la Tutela del Territorio e
delle Risorse Idriche
dgtri@pec.minambiente.it

ARPA Toscana
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

**OGGETTO: [ID_VIP:2252] Verifica di ottemperanza alla prescrizioni di cui al
Decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2009/945 del
29/07/2009 - Porto di Marina di Carrara. Adeguamento funzionale
molo di levante. Prescrizione "a.2". Notifica esito istruttoria**

Con Decreto VIA n. DEC/DSA/2009/945 del 29/07/2009, è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto "Adeguamento funzionale del molo di Levante" del porto di Marina di Carrara.

Tale pronuncia è stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le quali la n. "a.2" che cita testualmente: *"Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere effettuata la rimozione, nei punti specifici, dei sedimenti risultati contaminati a seguito delle indagini effettuate, fino a raggiungere i Valori di Intervento fissati dall'ex ICRAM (ora ISPRA) per il SIN Massa Carrara, previa validazione dei valori di fondo scavo da parte di ARPA Toscana. Considerato che la soluzione del progetto definitivo presentato per l'ampliamento del molo prevede la realizzazioni di una nuova scogliera (larga 40 m circa dall'attuale muro paraonde) contraddistinta da un nucleo in pietrame scapolo di cava rivestito da una mantellata di massi naturali e relativo massiccio di coronamento, i sopracitati sedimenti risultati contaminati dovranno essere rimossi e conferiti a discarica secondo metodologie da concordare con l'ARPA-Toscana la quale, d'intesa con ISPRA, dovrà comunque esercitare il ruolo di supervisore delle fasi lavorative. La documentazione di cui alle suddette prescrizioni, compreso gli elaborati progettuali, deve essere trasmessa per competenza alla Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente"*.

In data 27/08/2010 (nota DVA-2010-20638 del 30/08/2010), l'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha presentato la documentazione per l'avvio della verifica di ottemperanza della citata prescrizione "a.2", oltre che delle prescrizioni "a.8" e "a.12".

Ufficio Mittente: Div. 2 VA - Sezione Impianti Industriali
Funzionario responsabile: venditti.antonio@minambiente.it - tel. 0657225927
DVA-2VA-II-05_2013-0137.DOC

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040
e-mail: dva@minambiente.it

Con parere n. 635 del 18/02/2011, registrato agli atti della scrivente con prot. n. DVA-2011-6135 del 14/03/2011, la Commissione Tecnica VIA/VAS ha espresso parere positivo sull'ottemperanza delle prescrizioni "a.8" e "a.12", e parere negativo sull'ottemperanza della prescrizione "a.2" in quanto *"La competenza della verifica è dunque della ex Direzione per la Qualità della Vita, oggi Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto tale prescrizione non si può ritenere ottemperata in quanto si attende l'acquisizione delle determinazioni della Direzione competente"*.

Successivamente, con nota 10918/TRI/DI del 4/04/2011, la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, ha confermato la validità della metodologia proposta per la rimozione dei sedimenti contaminati.

Con provvedimento Direttoriale DVA-2011-9765 del 21/04/2011, alla luce della citata nota 10918/TRI/DI del 4/04/2011, e del parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 635 del 18/02/2011, la scrivente Direzione, nello stabilire che *"la citata prescrizione n.2 si compone di due parti: la prima consiste nel rimuovere i sedimenti contaminati prima dell'inizio dei lavori; la seconda parte consiste nella metodologia da utilizzare per la rimozione dei sedimenti ed il loro conferimento a discarica"*, ha determinato:

- la parziale ottemperanza della prescrizione "a.2";
- l'ottemperanza delle prescrizioni "a.8" e "a.12".

Con nota prot. n. 733 del 6/03/2013, l'Autorità Portuale di Marina di Carrara ha presentato la documentazione per l'avvio della verifica di ottemperanza anche per la prima parte della citata prescrizione "a.2".

Con nota DVA-2013-6237 del 12/03/2013, la scrivente Direzione Generale ha chiesto il parere di competenza alla Commissione Tecnica VIA/VAS, la quale si è espressa in merito con parere n. 1242 del 31/05/2013 (prot. DVA-2013-13510 del 11/06/2013) che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante.

Sulla base del citato parere,

SI DETERMINA

l'ottemperanza della prescrizione "a.2" di cui al decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2009/945 del 29/07/2009, relativo al progetto "Adeguamento funzionale del molo di Levante" del porto di Marina di Carrara".

Avverso la presente è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, presso il TAR ed entro 120 giorni al Capo dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Allegato:

DVA-2013-13510 del 11/06/2013 (Parere CTVA n. 1242 del 31/5/2013)



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL SEGRETARIO



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS

U.prot CTVA-2013-0002044 del 07/06/2013

Pratica N:

Prof. Mittente:



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2013-0013510 del 11/06/2013

Al Sig. Ministro
per il tramite del Sig. Capo di Gabinetto

Sede

Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali

Sede



OGGETTO: I.D. VIP 2252 trasmissione parere n. 1242 CTVA del 31 maggio 2013. Verifica di ottemperanza, n. 436 CTVA, porto di Marina di Carrara, adeguamento funzionale del molo di Levante. DEC/DSA/2009/945, del 29 luglio 2009, ottemperanza lettera a) punto 2 rimozione dei sedimenti marini, proponente Autorità Portuale di Marina di Carrara.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 lettera e) del D.M. GAB/DEC/150/2007, e per le successive azioni di competenza della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella seduta Plenaria del 31 maggio 2013.

Si saluta.

Il Segretario della Commissione
(avv. Sandro Campilongo)

All. c/s

Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00
Funzionario responsabile: CTVA-US-06
CTVA-US-06_2013-0170.DOC

La presente copia fotostatica composta
di N° 4 fogli è conforme al
suo originale.

Roma, li 07-06-2013



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 1242 del 31 maggio 2013

Progetto	Verifica di Ottemperanza Porto di Marina di Carrara Adeguamento tecnico funzionale del Molo di Levante Verifica di ottemperanza della prescrizione a.2
Proponente	Autorità Portuale di Marina di Carrara

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'Carrara' and various initials.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota prot. n. 733 del 06/03/2013, acquisita al prot. CTVA-2013-0914 del 11/03/2013 con la quale l'Autorità Portuale di Marina di Carrara (d'ora in avanti Proponente) ha presentato nuova documentazione per l'ottemperanza della prescrizione a2 del DSA-DEC-2009-0945 del 29/07/2009;

VISTA la nota DVA-2013-06237 del 12/03/2013 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti Direzione) chiede alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (d'ora in avanti Commissione), le proprie valutazioni in relazione alla documentazione sopra citata;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248” ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile” ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS;

VISTO il Decreto di Compatibilità Ambientale DSA-DEC-2009-0945 del 29/07/2009 relativo al progetto “Porto di Marina di Carrara Adeguamento tecnico funzionale del Molo di Levante” presentato dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara”;

VISTO il parere n. 635 del 18/02/2011, con il quale la Commissione ritiene compiutamente ottemperate le prescrizioni di cui al Decreto DEC/DSA/2009/945 del 29 luglio 2009 n. a.8 e n. a.12 e non ottemperata al momento la prescrizione n. a.2.

PRESO ATTO della nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche (d'ora in avanti TRI) prot. n. 10918/TRI/DI del 04/04/2011;

VISTA la nota DVA-2011-09765 del 21/04/2011 con la quale la Direzione, sulla base del citato parere n. 635 del 18/02/2011, ritiene parzialmente ottemperata la prescrizione a.2 e ottemperate le prescrizioni a.8 e a.12;

CONSIDERATO in particolare che, come già indicato nel citato parere 635 del 18/02/2011:

- “Con il Decreto n. 945 del 29 settembre 2009 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha emesso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito alla realizzazione del progetto relativo all’adeguamento tecnico funzionale del Molo di Levante del Porto di Marina di Carrara, vincolato all’ottemperanza di tre gruppi di prescrizioni imposte dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (prescrizioni del “gruppo a”), dal Ministero per i beni e le attività culturali (prescrizioni del “gruppo b”) e dalla Regione Toscana (prescrizioni del “gruppo c”);
- Nello stesso Decreto sono individuate le competenze per le verifiche di ottemperanza di ciascuna prescrizione:
 - le prescrizioni di cui alla lettera “a” nn. 3, 9 e 13 sono soggette a verifica da parte del MATTM;
 - le prescrizioni di cui alla lettera “a” nn. 5, 6, 10 e 12 sono soggette a verifica da parte dell’ARPA Regione Toscana;
 - le prescrizioni di cui alla lettera “b” sono soggette a verifica da parte del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - le prescrizioni di cui alla lettera “c” e tutte quelle per le quali non è stata individuata l’Autorità competente sono soggette a verifica da parte della Regione Toscana;
- Occorre evidenziare la presenza di alcuni refusi nella trascrizione della numerazione delle prescrizioni dal Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 253 del 27 marzo 2009 al citato Decreto n. 945 del 29 settembre 2009 per cui le prescrizioni che devono essere verificate dal MATTM sono le prescrizioni nn. 3, 9 e 13 secondo la numerazione del Parere della Commissione, che coincidono con le prescrizioni di cui alla lettera “a” nn. 2, 8 e 12 secondo la numerazione del Decreto”;

CONSIDERATO che la prescrizione a.2 afferma: “Prima dell’avvio dei lavori dovrà essere effettuata la rimozione, nei punti specifici, dei sedimenti risultati contaminati a seguito delle indagini effettuate, fino a raggiungere i Valori di Intervento fissati dall’ex ICRAM (ora ISPRA) per il SIN Massa Carrara, previa validazione dei valori di fondo scavo da parte di ARPA Toscana. Considerato che la soluzione del progetto definitivo presentato per l’ampliamento del molo prevede la realizzazioni di una nuova scogliera (larga 40 m circa dall’attuale muro paraonde) contraddistinta da un nucleo in pietrame scapolo di cava rivestito da una mantellata di massi naturali e relativo massiccio di coronamento, i sopracitati sedimenti risultati contaminati dovranno essere rimossi e conferiti a discarica secondo metodologie da concordare con l’ARPAT-Toscana la quale, d’intesa con ISPRA, dovrà comunque esercitare il ruolo di supervisore delle fasi lavorative. La documentazione di cui alle suddette prescrizioni, compreso gli elaborati progettuali, deve essere trasmessa per competenza alla Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente”;

CONSIDERATO che nel parere 635 del 18/02/2011, la Commissione afferma che: “La competenza della verifica è dunque la ex Direzione per la Qualità della Vita, oggi Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto tale prescrizione non si può ritenere ottemperata in quanto si attende l’acquisizione delle determinazioni della Direzione competente”, considerando pertanto la prescrizione non ottemperata;

CONSIDERATO che la Direzione nella citata nota DVA-2011-09765 del 21/04/2011 afferma che “la Commissione ... ha comunicato che la competenza per la verifica di ottemperanza della

prescrizione n. 2 compete alla Direzione generale per la Tutela del Territorio e le Risorse idriche di cui si attendono le determinazioni. La citata prescrizione si compone di due parti: la prima consiste nel rimuovere i sedimenti contaminati prima dell'inizio dei lavori; la seconda parte consiste nella metodologia da utilizzare per la loro rimozione e il conferimento a discarica. Ciò detto, con nota 10918/TRI/DI del 04/04/2011, successiva al parere della Commissione Tecnica VIA/VAS, indirizzata all'Autorità portuale di Carrara, la già citata Direzione ha confermato la validità della metodologia proposta per la rimozione dei sedimenti contaminati. In considerazione di quanto sopra si determina, prescrizione 2: è stata parzialmente ottemperata (metodologia da seguire per la rimozione dei sedimenti contaminati e per il loro conferimento a discarica), nota n. 10918/TRI/DI del 04/04/2011..."

PRESO ATTO che nella citata nota 10918/TRI/DI del 04/04/2011 la TRI afferma che "L'istruttoria tecnica condotta ... congiuntamente con ISPRA, che ha trasmesso un proprio parere in data 23/03/2011, acquisito dal MATTM al prot. 9375/TRI/DI del 24/03/2011 ha consentito di formulare le seguenti precisazioni:

1. Si prende atto delle modalità operative concordate da Codesta Autorità Portuale con ARPAT, con le quali è stata effettuata la caratterizzazione integrativa, volta all'individuazione delle volumetrie di sedimento da rimuovere in prossimità del Molo di Levante. Si prende atto altresì dei risultati presentati, che non evidenziano superamenti dei valori di intervento fissati da ICRAM (ora ISPRA) e di cui la Conferenza dei Servizi decisoria del 23/11/2010 ha preso atto, a condizione che i risultati medesimi siano valutati da ARPAT;
2. In considerazione del fatto che si tratta di un'area compresa in un Sito di Interesse nazionale di Bonifica, si conferma l'opportunità, al termine dell'operazione di rimozione dei sedimenti, di procedere alla verifica del fondo scavo, con la determinazione dei parametri per i quali erano stati evidenziati superamenti dei valori di intervento sito-specifici, prassi ormai comune al termine di operazioni di rimozione/bonifica in tutti i SIN, riportata anche nel DM 07/11/2008;
3. È necessario applicare, per quanto concerne la gestione dei sedimenti dragati, quanto previsto dalla normativa in materia;
4. È necessario ottenere, da parte delle Autorità competenti, tutte le necessarie autorizzazioni"

CONSIDERATO che, in accordo con quanto affermato dalla Direzione, la prescrizione in argomento può essere utilmente scomposta in due parti, la seconda delle quali già considerata ottemperata:

1. la prima parte consiste nel rimuovere i sedimenti contaminati prima dell'inizio dei lavori (comprendente le seguenti azioni: rimozione dei sedimenti con contaminati fino al raggiungimento dei valori di fondo conformi con quelli dettati da ISPRA, validazione dei valori di fondo da parte di ARPAT, conferimento a discarica dei sedimenti contaminati, esercizio del ruolo di supervisore delle fasi lavorative da parte di ARPAT e ISPRA)
2. la seconda parte consiste nella definizione della metodologia da utilizzare per la rimozione dei sedimenti e il loro conferimento ad impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006

CONSIDERATO che in relazione all'ottemperanza della prima parte della prescrizione in argomento il Proponente, con nota acquisita al prot. CTVA-2013-0914 del 11/03/2013, trasmette la seguente documentazione relativa all'avvenuta rimozione dei sedimenti effettuata secondo quanto previsto dalla metodologia approvata dalla TRI:

- Delibera della Regione Toscana con cui viene iscritta la ditta Apuana Inerti S.r.l. all'Albo dei gestori Ambientali dei Rifiuti
- Delibera della Regione Liguria con cui viene iscritta la ditta SANA S.r.l. all'Albo dei gestori Ambientali dei Rifiuti
- Determina dirigenziale della Provincia di Pisa con cui viene concessa l'autorizzazione all'esercizio per l'impianto di trattamento di rifiuti inerti ubicato nel comune di Cascina gestito dalla società

AREA S.r.l. In particolare tra i codici CER per il quale è autorizzato il trattamento figura il 170506: fanghi di dragaggio palabili

- Verbali di campionamento di fondo scavo effettuati da ARPAT
- 4 esami di laboratorio eseguiti sui campioni di fondo scavo prelevati
- 4 formulari rifiuti compilati dalla ditta Apuana Inerti S.r.l. per il trasporto dei fanghi di dragaggio fino alla sede dell'impianto gestito dalla società AREA S.r.l.(codice CER 170506: fanghi di dragaggio)
- 3 formulari rifiuti compilati dalla ditta SANA S.r.l. per il trasporto dei fanghi di dragaggio fino alla sede dell'impianto gestito dalla società AREA S.r.l.(codice CER 170506: fanghi di dragaggio)
- Certificato delle analisi eseguite per il conferimento dei sedimenti marini rimossi all'impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006
- Mezzi autorizzati per il trasporto dei sedimenti marini rimossi
- Formulari vidimati dall'impianto autorizzato attestanti l'avvenuto conferimento dei sedimenti marini rimossi

VALUTATO che alla luce della documentazione presentata è stato possibile verificare:

- L'individuazione di un impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006
- La validazione di ARPAT dei valori del fondo scavo
- L'avvenuto conferimento a discarica dei sedimenti marini rimossi
- Il ruolo di supervisione dell'ARPAT nelle operazioni sopraelencate

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ritiene, per quanto di propria competenza, ottemperata la prescrizione a.2 di cui al Decreto DEC/DSA/2009/945 del 29 luglio 2009

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocommissione VAS)

Dott. Gaetano Bordone
(Coordinatore Sottocommissione VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

Avv. Sandro Campilongo
(Segretario)

Prof. Saverio Altieri

Prof. Vittorio Amadio


Dott. Renzo Baldoni

[Handwritten signature]
.....


ASSENTE
.....

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

Dott. Gualtiero Bellomo




Avv. Filippo Bernocchi



Ing. Stefano Bonino



Dott. Andrea Borgia



Ing. Silvio Bosetti




Ing. Stefano Calzolari

ASSENTE

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti




Arch. Laura Cobello



Prof. Carlo Collivignarelli



Dott. Siro Corezzi




Dott. Federico Crescenzi


ASSENTE

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

Dott. Marco De Giorgi



Ing. Chiara Di Mambro



Ing. Francesco Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo

Ing. Graziano Falappa



Arch. Antonio Gatto

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

ASSENTE


Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo


Arch. Salvatore Lo Nardo



Arch. Bortolo Mainardi

ASSENTE


Avv. Michele Mauceri



Ing. Arturo Luca Montanelli

ASSENTE


Ing. Francesco Montemagno



Ing. Santi Muscarà


ASSENTE

Arch. Eleni Papaleludi Melis



Ing. Mauro Patti

Avv. Luigi Pelaggi




Cons. Roberto Proietti

ASSENTE

29

Dott. Vincenzo Ruggiero



Dott. Vincenzo Sacco



Avv. Xavier Santiapichi



Dott. Paolo Saraceno



Dott. Franco Secchieri

ASSENTE

Arch. Francesca Soro

ASSENTE

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

ASSENTE

Ing. Roberto Viviani

